

CieloBuio OdV

Coordinamento per la protezione del cielo notturno

Prot. LOM-BS-PR-001-2026

Spett.le

Comune di Saviore dell'Adamello

Via San Marco 19

25040 Saviore dell'Adamello (BS)

PEC: protocollo@pec.comune.saviore-delladamello.bs.it

E p.c.

Comunità Montana di Valle Camonica

Servizio Parco Adamello e Tutela Ambientale

Piazza Tassara, 3

25043 Breno (BS)

PEC: protocollo@pec.cmvallecamonica.bs.it

Parco Naturale Adamello Brenta

Via Nazionale, 24

38080 Strembo (TN)

PEC: info@pec.pnab.it

Nucleo Carabinieri Forestale di Breno

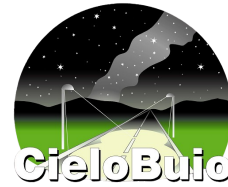
Via Folgore 7 - 25043 Breno (BS)

PEC: fbs43174@pec.carabinieri.it

Oggetto: richiesta intervento urgente per gravi violazioni della L.R. 31/2015 e L.R. 17/2000 e s.m.i. - Impianto di illuminazione esterna presso il Rifugio Baita Adamè

Spett.le Comune di Saviore dell'Adamello,

La Legge Regionale della Lombardia n.31/2015 "*Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso*" e la L.R. 17/2000 e s.m.i. (per i commi ancora vigenti), prescrivono che tutti gli impianti di illuminazione pubblici e privati, realizzati o modificati dopo la loro entrata in vigore, debbano essere realizzati in conformità alle disposizioni tecniche delle sopracitate leggi.



CieloBuio OdV

Coordinamento per la protezione del cielo notturno

Nello specifico si ricorda che **tutti gli impianti di illuminazione esterna sono soggetti:**

- **a progetto illuminotecnico** (L.R. 17/00 art. 4, comma 1, lettera d; con i contenuti previsti dalla norma UNI 11630) a esclusione di quelli di modesta entità (L.R. 31/2015, art. 2, comma 1, lettera f), corredati dai dati fotometrici firmati dal responsabile tecnico del laboratorio che li ha emessi circa la loro veridicità e rilascio di dichiarazione di conformità (UNI 11630; L.R. 17/00 art. 6, comma 8, per la certificazione del produttore);
- **ad autorizzazione** con decreto del sindaco, anche se a scopo pubblicitario (L.R. 17/00 art. 4, comma 1, lettera d);
- a conclusione lavori, **al rilascio della dichiarazione di conformità**, da parte dell'impresa esecutrice, relativa all'installazione conforme al progetto e alla legge di cui sopra (L.R. 17/00 art. 4, comma 1, lettera d);
- al **controllo** e alla **verifica**, da parte dei Comuni, del rispetto dei contenuti della legge (L.R. 31/15 art. 6, comma 3), anche avvalendosi, per i territori ricadenti in zone di particolare tutela, del supporto dei gestori delle medesime (L.R. 31/15 art. 9, comma 7, lettera b);

Abbiamo rilevato che l'impianto di illuminazione di seguito descritto **non è stato realizzato conformemente alle sopracitate leggi:**

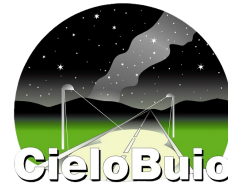
Riferimenti e indirizzo: [Rifugio Baita Adamè](#)

Tipologia di non conformità:

- ☒ **Apparecchi a chiusura piana inclinati rispetto all'orizzonte**
- ☐ Apparecchi a dispersione libera o a chiusura sporgente (vetro curvo o vetri laterali)
- ☐ Altro:

Anomalie riscontrate:

- ☒ **Emissione di luce verso l'alto**
- ☐ Elevati fenomeni di abbagliamento e pericolo per il traffico pedonale e stradale (vietati anche ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada)



CieloBuio OdV

Coordinamento per la protezione del cielo notturno

☐ Luce intrusiva nei fondi e in aree private (non ammessa ai sensi del Codice Civile ex art. 844 in tema di emissioni, come ribadito dalla sentenza n. 9353 del 09/03/2020 della Corte di Cassazione)

☐ Altro:

Approfondimento

I corpi illuminanti **installati verticalmente e/o paralleli alla facciata del fabbricato** e posti lungo il perimetro esterno del Rifugio Baita Adamè **non risultano conformi alla normativa vigente in materia di contrasto dell'inquinamento luminoso e risparmio energetico**, per le ragioni di seguito esposte.

Identificazione dell'apparecchio.

Il modello [ALIA SPORT](#) è classificato dal produttore stesso come "*sistema di illuminazione sportiva modulare per stadi, arene e impianti professionali*", disponibile in configurazioni da 1, 2 o 3 moduli con potenza compresa tra 250 e 1.500 W per singolo corpo e ottiche **dedicate all'illuminamento dei campi di gara, anche per riprese televisive**. Si tratta quindi di un proiettore **concepito per grandi impianti sportivi, del tutto estraneo - per destinazione, potenza e distribuzione fotometrica - all'illuminazione di servizio di un rifugio alpino**.

Difformità rispetto al criterio di non dispersione oltre l'orizzonte.

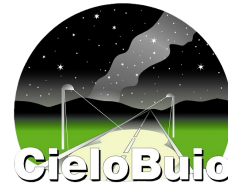
Gli apparecchi a chiusura piana non risultano orientati verso il basso, bensì **installati con la superficie di emissione disposta su un piano verticale, parallela alla facciata del fabbricato**. L'asse ottico è quindi diretto orizzontalmente verso l'esterno, in direzione dell'orizzonte, anziché verso il suolo come prescritto dalle normative vigenti. In tale configurazione il fascio luminoso principale è centrato sul piano dell'orizzonte: da ciò ne consegue che circa **il 60% del flusso luminoso emesso da ciascun apparecchio viene disperso al di sopra del piano dell'orizzonte** e quindi verso la volta celeste. Il dato è radicalmente incompatibile con il limite di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre prescritto dalla norma.

Tale configurazione viola:

- l'art. 6, comma 2, della L.R. 17/2000 - tuttora applicabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 31/2015 - secondo cui sono considerati antinquinamento luminoso solo gli impianti aventi **"un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre"**;
- l'art. 3, comma 3, lettera a), della L.R. 31/2015, che impone agli apparecchi di illuminazione esterna **"la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte"**.

Sovradimensionamento.

L'impiego di un proiettore per grandi impianti sportivi al fine di illuminare la facciata di un rifugio costituisce un **sovradimensionamento manifesto e ingiustificato rispetto al livello minimo di illuminamento e luminanza necessari**, in contrasto con:



CieloBuio OdV

Coordinamento per la protezione del cielo notturno

- l'art. 3, comma 4, lettera c), della L.R. 31/2015, secondo cui gli impianti sono realizzati **"in modo che le superfici illuminate non presentino eccessivi sovradimensionamenti rispetto al livello minimo di luminanza media mantenuta"**;
- l'art. 6, comma 2, della L.R. 17/2000, che prescrive l'impiego di lampade della più alta efficienza possibile e il **contenimento al livello minimo di luminanza media mantenuta previsto dalle norme di sicurezza** (massimo 1 cd/m²).

Per una migliore comprensione dell'immensa sproporzione dell'impianto di illuminazione esterna installato, si può stimare un **illuminamento dell'ordine di dieci volte il valore di riferimento per l'illuminazione di un'autostrada** (circa 30 lux) **e pari a quello che si adotterebbe per illuminare un campo sportivo di medie dimensioni**. Si tratta peraltro di apparecchi destinati al montaggio su torri faro ad altezze dell'ordine dei 25 metri - per l'illuminazione di strade statali e grandi aree - e non al fissaggio a parete sulla facciata di un fabbricato: l'impiego rilevato ne stravolge le condizioni progettuali di esercizio, aggravando i fenomeni di abbagliamento e di dispersione luminosa.

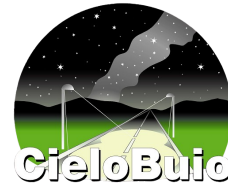
Entità del flusso luminoso.

In ragione della potenza dichiarata (250-1.500 W per corpo) e dell'efficienza tipica dei **proiettori a LED da stadio**, ciascun apparecchio emette un flusso luminoso dell'ordine di **diverse decine di migliaia di lumen, fino a superare i 169.000 lumen nelle configurazioni di maggiore potenza**. Considerati gli apparecchi installati lungo il perimetro del rifugio, il flusso luminoso complessivo immesso nell'ambiente raggiunge l'ordine delle **centinaia di migliaia di lumen**.

Impatto su habitat e avifauna.

L'area oggetto dell'intervento ricade nei siti della Rete Natura 2000 ZSC IT2070007 "Vallone del Forcel Rosso" e ZPS IT2070401 "Parco Naturale dell'Adamello", soggetti ai più elevati livelli di tutela faunistica e conservazionistica. L'immissione di un flusso luminoso di tale entità in un'area a cielo naturalmente buio costituisce una **grave minaccia per l'avifauna notturna e per gli equilibri ecologici dei siti tutelati**, in diretto contrasto con:

- l'art. 3, comma 7, della L.R. 31/2015, che **vieta agli apparecchi di illuminazione esterna di illuminare siti naturali qualora ciò confligga con le disposizioni di tutela delle specie e degli habitat di cui alla Direttiva 92/43/CEE ("Habitat") e alla Direttiva 2009/147/CE ("Uccelli")**;
- l'art. 2, comma 1, lettera h), della L.R. 31/2015, che qualifica come **inquinamento luminoso ogni irradiazione artificiale che agisca negativamente sulla salute degli esseri viventi, interferisca con la funzionalità degli ecosistemi o determini perdita di biodiversità**.



CieloBuio OdV

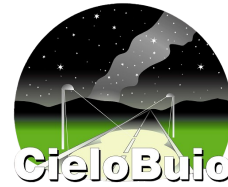
Coordinamento per la protezione del cielo notturno

Per la collocazione in prossimità del confine regionale tra Lombardia e Trentino-Alto Adige e del contiguo *Parco Naturale Adamello-Brenta*, **la dispersione luminosa prodotta dall'impianto produce inoltre effetti e potenziali danni che si estendono oltre i confini regionali.**

Documentazione fotografica: fornita a titolo esemplificativo e non esaustivo (*allegato 1*):
corpi illuminanti installati presso il perimetro esterno del rifugio Baita Adamè

Si richiama l'attenzione di codesta Amministrazione sul quadro sanzionatorio applicabile alle violazioni sopra descritte:

- a. **L.R. 31/2015, art. 10, comma 1, lettera b)**: prevede la **sanzione amministrativa non inferiore a 2000 euro e non superiore a 6000 euro** in caso di mancata, parziale o tardiva realizzazione degli interventi di adeguamento di cui all'articolo 6, comma 3. L'ammontare della sanzione è **raddoppiato** ove l'inadempienza si verifichi in zone di particolare tutela dall'inquinamento luminoso. L'area oggetto di intervento **ricade all'interno dei siti della Rete Natura 2000** (ZSC IT2070007 "Vallone del Forcel Rosso" e ZPS IT2070401 "Parco Naturale dell'Adamello") e **si configura pertanto una zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso** ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.R. 31/2015, con conseguente raddoppio della sanzione.
- b. **L.R. 31/2015, art. 6, comma 3**: prevede che i Comuni, in caso di accertata inadempienza alle disposizioni di cui all'art. 3, dispongano nei confronti dei soggetti responsabili le misure necessarie affinché gli impianti non conformi siano **adeguati ai requisiti normativi**, assegnando un termine per l'adeguamento. **Fino all'avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere spenti** o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza, devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso.
- c. **L.R. 31/2015, art. 6, comma 4**: l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni spettano ai Comuni.
- d. **L.R. 17/2000, art. 4, comma 1, lettera g)** (tuttora applicabile ai sensi dell'art. 11, comma 2, della L.R. 31/2015): prevede che i Comuni adottino, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, **ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento**; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, quindi **spenti** nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica.



CieloBuio OdV

Coordinamento per la protezione del cielo notturno

CONCLUSIONI E RICHIESTE

Alla luce delle gravi non conformità sopra esposte, si chiede a codesta Amministrazione di voler:

1. Disporre l'**immediato e urgente spegnimento dei corpi illuminanti in questione entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione della presente comunicazione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. 31/2015, in conseguenza dell'accertata inadempienza alle disposizioni dell'art. 3, commi 3 e 7, della medesima legge;
2. Procedere alla **contestazione delle violazioni** e all'**irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), della L.R. 31/2015**, raddoppiate in quanto l'area ricade in zona di particolare tutela dall'inquinamento luminoso ai sensi dell'art. 9, comma 6, della medesima legge.

Si rammenta che CieloBuio OdV è espressamente legittimata a richiedere verifiche e interventi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), della L.R. 17/2000, quale associazione rappresentativa degli interessi per il contenimento dell'inquinamento luminoso.

L'associazione si riserva fin da ora di procedere con ogni ulteriore azione nelle sedi competenti e di dare ampia visibilità della presente tramite mezzo stampa.

Porgendo cordiali saluti, si resta a disposizione per ogni eventuale confronto tecnico.

Savio dell'Adamello, 29 giugno 2026

Tobia Invernizzi Martini
Referente regionale CieloBuio per la Lombardia



CieloBuio OdV

Coordinamento per la protezione del cielo notturno

ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

